

## CAMBIAMENTO SEDE LEGALE : CHE FARE ?

Potrebbe capitare nel corso della vita di una associazione di dover trasferire la sede legale, ipotesi assolutamente possibile ma non priva di dubbi ed incertezze in merito alla procedura da adottare. E' prassi ormai normale quella di "mutare" la procedura prevista dal Decreto Legislativo 6/2003 (riforma del diritto societario), la quale prevede per le Spa, Srl, Soc. Coop. la possibilità di variare la sede legale senza che ciò comporti una modifica dello Statuto Sociale nel caso in cui il trasferimento avvenga nell'ambito dello stesso comune in cui si trova . Condizione necessaria affinché si possa adottare la procedura pocanzi citata è che tale possibilità venga espressamente prevista nello Statuto e, quindi , sarà sufficiente un'assemblea del Consiglio Direttivo per deliberare il trasferimento della sede legale anziché un'assemblea straordinaria dei soci che comporterebbe una nuova registrazione dello Statuto e quindi anche un aggravio in termini di costi.

A parere di chi scrive, però, la suddetta procedura è sconsigliabile pur essendo ormai consolidata nei fatti e nel tempo. Il dubbio circa la perfetta legittimità è riposto nel dettato normativo del comma 18 della Legge 289/2002 il quale prevede espressamente che nello statuto sia indicata la sede legale e, quindi, non c'è dubbio che ciò significa dover indicare sullo stesso l'indirizzo nella sua completezza. Conseguentemente, pur rimanendo nell'ambito dello stesso comune, nel momento in cui la sede dovesse essere trasferita occorrerebbe modificare lo Statuto proprio nel rispetto del dettato normativo citato in precedenza poichè, diversamente, lo Statuto riporterebbe una sede legale (indirizzo completo) diversa da quella effettiva post trasferimento .